TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex* artt.14-*ter* ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3;
letta la domanda presentata da
letti i documenti in atti;
letta la relazione del dott. nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-*ter* l. n. 3/2012;
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia *ex* art. 14-*ter*, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012, tenuto conto dei limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato dei crediti impignorabili *ex* art. 545 c.p.c. [14-*ter*, co. 6, lett. a), l. n. 3/2012];
ritenuto pertanto che la previsione *ex* art. 14-*ter*, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 consenta al giudice di escludere dalla liquidazione un importo maggiore rispetto a quello stabilito in applicazione dei criteri di cui all'art. 545 c.p.c., ove ricorrenti particolari ragioni inerenti alle condizioni personali del ricorrente ovvero dei componenti della sua famiglia (cfr. art. 46, co. 2, l.f.);
ritenuto inoltre che costituisca, se non limite esterno, quantomeno criterio orientativo la liquidazione del mantenimento conformata dal legislatore per l'incapiente all'art. 14-*quaterdecies*, co. 2, l. n. 3/2012 (ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159);
rilevato che nella specie il ricorrente ha percepito un reddito annuo lordo di circa euro 1.000,00 e che attualmente ha dichiarato di percepire occasionalmente circa euro 416,00 mensili lordi, come verificato dal professionista;
rilevato che allo stato non è possibile determinare, per differenza, una somma di reddito da destinare alla procedura, se non a fare data dal gennaio 2022 (nota del 22 settembre 2021);
ritenuto, quanto al compimento degli atti dispositivi (tra cui la vendita della nuda proprietà immobiliare del 9 marzo 2018), che il liquidatore dovrà compiere ogni approfondita valutazione circa la ricorrenza dei presupposti per la revocatoria a mente dell'art. 14-*decies*, co. 2, l. n. 3/2012;
ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 8, l. n. 3/2012;

p.q.m.

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

letto e applicato l'art.14-*quinquies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di nato ad il e residente in Brescia, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
2) nomina liquidatore il con studio in Brescia, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.;
3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
8) ai sensi dell'art. 14-*ter* , co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
   - richiesta di definita formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-*octies*, co. 4);
   - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-*novies*, co. 1);
   - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-*novies*, co. 2);
   - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-*novies*, co. 3);
   - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-*novies*, co. 3);
   - esercizio o prosecuzione di azioni giudiziali (art. 14-*decies*);

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

- richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
- richiesta di chiusura della procedura (art. 14-*novies*, co. 5);

10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore e si pubblichi sul sito del Tribunale ordinario di Brescia, nell'area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*".

Brescia, 12 ottobre 2021

Il giudice
Andrea Giovanni Melani

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA